

**SCHEDA N. 32
IMPIANTI ELETTRICI**

Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposta a procedimento

Immobili soggetti alla legge n. 46/90: edifici adibiti ad uso civile e limitatamente agli impianti elettrici anche agli immobili "adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati a uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici" (art.1 - DPR 447/91).

Per edifici adibiti ad "uso civile" si intendono (art. 1 - DPR 447/91) ".....le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili".

Autocertificabile

SI

NO

Ente/Enti titolari

- Comuni;
- Unità Sanitarie Locali;
- Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco;
- ISPELS (Istituto Superiore per la Sicurezza e Igiene sul Lavoro).

Adempimenti

Ai fini della realizzazione dell'impianto il committente o il proprietario dell'immobile deve affidare i lavori (ad eccezione della manutenzione ordinaria) a imprese abilitate. (artt. 10 e 12 - L. 46/90)

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali e i componenti costruiti secondo le norme UNI e CEI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente, si considerano costruiti a regola d'arte. (art. 7 - L. 46/90; art. 5 - DPR n. 447/91).

Gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità ($I\Delta n \leq 1 \text{ A}$) o di altri sistemi di protezione equivalenti.

Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge (13 marzo 1990) dovevano essere adeguati entro il 31 dicembre 1998.

Modalità e tempi

1. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

2. Il progetto va depositato:

- presso il Comune, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione;
- presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione, negli altri casi.
- presso il committente dei lavori, proprietario dell'immobile.

3. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione e le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari. (art. 12 - DPR 447/91)

4. Il regolamento stabilisce dei limiti nella progettazione obbligatoria degli impianti. Comunque è buona regola progettare tutti gli impianti al fine di aumentarne il grado di sicurezza.

5. Obbligo di Progettazione (art. 4, DPR 447/91)

Impianti elettrici civili

Utenze condominiali di uso comune con potenza impegnata:	P > 6 kW
Impianti con lampade fluorescenti a catodo freddo, se collegati ad impianti elettrici con obbligo di progetto, oppure quando la potenza complessiva resa dagli alimentatori è:	P > 1200 VA
Utenze domestiche di singole unità abitative con superficie superiore a:	S > 400 m ²

Impianti nel terziario, industriale, commerciale

Tensione di alimentazione utenze (inclusa la parte bt)	V _n > 1000 V
Tensione di alimentazione bt	V _n ≤ 1000 V e S > 200 m ²

Impianti soggetti a normativa specifica CEI

Tutta l'unità immobiliare se provvista di ambienti soggetti a normativa specifica CEI, con potenza impegnata P ≥ 1,5 kW, quali: <ul style="list-style-type: none"> * Locali ad uso medico; * Locali con pericolo di esplosione; * Ambienti a maggior rischio di incendio.
--

6. Installazione degli impianti (art. 5 DPR 447/91)

Ai fini della sicurezza, nella realizzazione dell' <u>impianto elettrico</u> è obbligatorio installare: <ul style="list-style-type: none"> - impianto di terra; - interruttore differenziale alta sensibilità, cioè con una corrente differenziale nominale: I_{Δn} ≤ 1A oppure altri sistemi equivalenti, cioè ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.
--

Gli impianti elettrici preesistenti alla data del 13/3/1990 devono essere adeguati alla nuova normativa. Essi si

intendono adeguati¹ se sono dotati di:

- a) sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto;
- b) protezione contro i contatti diretti;
- c) protezione contro i contatti indiretti anche con il solo interruttore differenziale avente $I\Delta n \leq 30 \text{ mA}$

Oneri

Oneri di progettazione e di installazione

Validità

Scadenza

Nessuna

Rinnovi

Nessuno

Sanzioni

Delle sanzioni amministrative e dei provvedimenti disciplinari in materia impiantistica, se ne parla in tre disposizioni: all'art. 16 della legge n. 46/90; all'art. 10 del d.p.r. n. 447/91; all'art. 4, comma 2, della legge n. 25/96.

a) Sanzioni

1. da £ 100.000 a £ 500.000: a carico del proprietario che affida i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione ad imprese non autorizzate;
2. da £ 1.000.000 a £ 10.000.000: da applicare ad ogni altra violazione delle norme dettate dalla legge n. 46/90;
3. da £ 500.00 a £ 5.000.000:
 - a carico di coloro che violino la disposizione relativa all'adeguamento degli impianti di messa a terra o all'installazione di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti;
 - a carico del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti (art. 4, comma 2, legge n. 25/96)

b) Provvedimenti disciplinari

Per violazione reiterata per più di tre volte delle norme sulla sicurezza degli impianti:

1. imprese abilitate: sospensione temporanea dell'iscrizione dal Registro delle imprese o dall'Albo delle imprese artigiane;
2. professionisti: provvedimenti disciplinari previsti dai rispettivi albi, ordini o collegi professionali.

Norme comunitarie

Norme nazionali

¹ Nel caso di presenza di lavoratori subordinati ai sensi del DPR 547/55 l'impianto elettrico deve comunque avere un impianto di terra.

- Legge 46/90
- Normativa UNI-CEI
- Leggi specifiche per tipologia di impianto

Norme regionali

Regolamenti

Documentazione e testi integrali